

Dalla riforma della crisi d'impresa ruolo rinnovato per i professionisti

L'estensione dell'obbligo di nomina degli organi di controllo per alcune srl è una significativa evoluzione non solo per i contesti imprenditoriali

/ Raffaele MARCELLO

Pubblichiamo l'intervento di Raffaele Marcello, Consigliere del CNDCEC con delega alla Revisione Legale e al Sistema di amministrazione e controllo.

L'11 ottobre 2017 è stato approvato definitivamente in Senato il Ddl. delega di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (si veda "[La delega per la riforma della crisi d'impresa è legge](#)" del 12 ottobre 2017).

Tra le principali novità introdotte particolare interesse rivestono le previsioni sul tema dei **controlli nelle srl**.

Nell'ambito delle modifiche da apportare al codice civile, infatti, la riforma del diritto fallimentare, con il dispositivo dell'art. 14 comma 1 lett. g), pone l'accento sulla necessità di dotare di un organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, le srl che presentino determinate caratteristiche dimensionali o strutturali.

Più specificamente si tratta di quelle società che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale due milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni due milioni di euro; oppure dieci dipendenti. Al contrario, sono ritenute esonerate da tale obbligo le società che per tre esercizi consecutivi non abbiano superato alcuno dei suddetti limiti (art. 14 comma 1 lett. i).

In caso di **mancato rispetto dell'obbligo di nomina**, entro il termine previsto dall'art. 2477 comma 5 c.c., sarà attribuito al Tribunale il compito di intervenire e provvedere su istanza di ogni interessato o anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese (art. 14 comma 1 lett. h).

L'estensione dell'obbligo di nomina degli organi di controllo nella *governance* delle srl rappresenta una significativa evoluzione non soltanto per i contesti imprenditoriali in cui essa troverà applicazione, ma anche per il rinnovato ruolo spettante ai professionisti cui saranno inevitabilmente attribuiti nuovi incarichi e a cui sarà richiesta l'acquisizione di specifiche professionalità per la gestione della crisi d'impresa. A seguito del predetto "ridimensionamento" dei requisiti richiesti per l'adozione dell'organo di controllo, infatti, numerose sono le società chiamate ad adeguarsi al nuovo sistema e sonoro è l'impatto prodotto sull'attuale scenario socio-economico.

Al riguardo mi preme evidenziare che sul tema dell'importanza del ruolo ricoperto dall'organo di controllo e dal revisore legale nella procedura di allerta, il CNDCEC è intervenuto più volte. In occasione delle proposte emendative avanzate sul testo della riforma,

infatti, il CNDCEC ha sottolineato la rilevanza che assume nelle società di capitali l'adozione di un organo di controllo che sia in grado di monitorare l'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile attraverso lo scambio dei flussi d'informazione con gli altri organi. L'intento del CNDCEC, recepito dalla riforma, è stato quello di rimarcare l'importanza di un idoneo **meccanismo di vigilanza interno** che consenta di controllare la sussistenza del fondamentale elemento della continuità aziendale e di rilevare tempestivamente le criticità che possano pregiudicarlo, al fine di scongiurare il manifestarsi di uno stato patologico ed irreversibile di insolvenza.

Di converso, l'**assenza** di un professionista qualificato chiamato a vigilare sull'adeguatezza degli assetti sarebbe una condizione pregiudizievole per lo stesso organo di amministrazione, che potrebbe trovarsi nella condizione di continuare a svolgere funzioni gestorie in assenza di strumenti endosocietari in grado di monitorare costantemente l'andamento aziendale e, quindi, di rilevare precocemente l'inefficienza degli assetti. La centralità del ruolo riconosciuto all'organo di controllo ed al revisore emerge, infine, anche con la previsione dell'art. 4 comma 1 lett. c) della legge di riforma che sancisce in capo agli stessi una significativa funzione propulsiva della procedura di allerta, attribuendo a tali soggetti la legittimazione attiva, stante l'**obbligo** di avvisare immediatamente l'organo amministrativo dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di inerzia o di inadeguata risposta da parte di quest'ultimo, l'obbligo di informare tempestivamente l'organismo di composizione assistita della crisi di cui all'art. 4 comma 1 lett. b).

Appare, dunque, evidente che, nel complesso contesto societario, munirsi di una stratificazione di vari livelli di controllo in base ai diversi soggetti che operano nella struttura aziendale genera una **molteplicità di profili** di intervento funzionali, tra l'altro, ad una risoluzione anticipata, immediata ed efficace della crisi a beneficio dell'impresa, degli *stakeholders* e di tutti i soggetti portatori di interessi. Tutto ciò perfettamente in linea con il fine fondamentale perseguito dall'intera architettura normativa della Riforma del diritto fallimentare volto ad agevolare l'adozione di strumenti stragiudiziali di composizione della crisi. Attendiamo adesso l'emanazione dei decreti delegati al fine di poter dare attuazione a un progetto che non potrà che portare effetti positivi sul sistema economico nazionale.